



**Camera di Commercio  
Pistoia**

**Relazione ex art. 26,  
comma 4 L. 488/99**

**Anno 2016**

Pistoia, 19.6.2017

## Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) disciplina le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La *ratio* che sottende alla norma, (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche), è la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione .

La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 3 (modificato varie volte, l'ultima modifica con D.L. 168 del 12/7/2004) dell'articolo in commento pone due possibilità alle pubbliche amministrazioni;

1. ricorrere direttamente alle convenzioni
2. ricorso al mercato mediante utilizzo dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni.

e prevede che qualora vengano stipulati contratti in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale.

Ai fini della quantificazione del danno si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.

L'art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha inserito, inoltre, un ulteriore comma nell'ambito dell'art. 26 della L. 488/1999 (comma 3-bis) che introduce una casistica diversa ed ulteriore rispetto alle precedenti, ovvero la previsione che le amministrazioni possano emettere provvedimenti con cui "deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi".

Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse.

Il comma 4 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell'ufficio controllo di gestione, prevedendo che possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all'economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto .

La relazione deve essere sottoposta all'organo di direzione politica dell'ente e pubblicata sul sito internet.

Ulteriori recenti modifiche hanno rafforzato il ricorso all'utilizzo delle convenzioni Consip, nonché ai sistemi di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Ci si riferisce in particolare all'art.1, comma 450 della Legge 296/2006 e art. 1 comma 7 d.l. 6.07.2012 n. 95.

Si specifica infine che, ai sensi dell'art. 9 – commi 1 e 2 – del D.L. 66/2014, la Regione Toscana, in quanto soggetto aggregatore iscritto nell'elenco istituito presso ANAC, può stipulare per l'ambito territoriale di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999.

La presente relazione illustra i risultati dell'attività di sorveglianza e controllo di cui al citato comma 3 bis dell'art. 26, L. 488/1999, così come modificato dal D.L. 168/2004, relativi all'utilizzo delle convenzioni Consip e al rispetto dei parametri previsti nelle stesse.

L'Ufficio Controllo di gestione ha preso visione dell'elenco che *riepiloga le procedure di affidamento dei contratti per forniture di beni e servizi dell'anno 2016* trasmessi in data 9 giugno 2017 dal Provveditore dell'Ente (prot. n. 7965 del 9/6/2017).

L'Ufficio ha eseguito il controllo previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/99 sulla base del materiale trasmesso dall'ufficio provveditorato e ne dà atto nel proseguo della relazione.

Gli approvvigionamenti effettuati in assenza di Convenzioni CONSIP sono stati effettuati nel rispetto della normativa introdotta dal D.L. 52/2012 in materia di "spending review", utilizzando il MEPA CONSIP e START (sistema telematico acquisti della Regione Toscana), tranne che per le forniture inerenti categorie merceologiche non previste dal mercato elettronico stesso e caratterizzate da specificità.

## **Risparmi conseguiti**

### **Risparmi sugli acquisti autonomi**

La quantificazione non è stata possibile poiché gli acquisti effettuati nell'anno 2016 in via autonoma hanno riguardato esclusivamente beni e servizi per i quali non erano disponibili convenzioni Consip attive alla data della fornitura.

### **Risparmi sugli acquisti in convenzione Consip o assimilate**

Non è risultato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip in quanto, per ragioni di economicità e considerato i valori limitati di affidamento, non si è proceduto ad una preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ciascun acquisto di beni o servizi.

Si precisa che la presente relazione tiene conto dei soli affidamenti effettuati nell'anno 2016 e non anche degli affidamenti effettuati negli anni precedenti i cui effetti non erano ancora esauriti nell'anno di riferimento.

## Acquisti in convenzione CONSIP o assimilate

CIG	Oggetto	Convenzione CONSIP attiva	Importo di spesa (Iva esclusa)	Risparmio
<b>Z6541940EF4</b>	Fornitura di n. 10 computers per uffici camerali	Convenzione "PC Desktop 14"	4.060,00	-
<b>ZFA1B2B6DB</b>	Noleggio autoveicolo commerciale Fiat nuova Panda	Convenzione "Autoveicoli in noleggio 11"	8.642,08	-
<b>ZE41AF9E97</b>	Fornitura buoni pasto anno 2016/2017	Convenzione "Buono pasto 7"	29.000,00	-
<b>Z54191D7DA</b>	Fornitura energia elettrica anno 2016	Convenzione soggetto aggregatore Regione Toscana per la "fornitura di energia elettrica anno 2016" GALA SPA – centrale di committenza CET <sup>1</sup>	19.559,96	-
<b>Z231B6D9A9</b>	Fornitura di gas naturale per l'anno termico 2016/2017	Convenzione soggetto aggregatore Regione Toscana per la "fornitura di gas naturale anno termico 2016-2017" ENERGETIC SPA – centrale di committenza CET <sup>1</sup>	6.656,60	-

<sup>1</sup> Art. 1 comma 7 D.L. 6.7.2012 n. 95- Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Si specifica infine che, ai sensi dell'art. 9 – commi 1 e 2 – del D.L. 66/2014, la Regione Toscana, in quanto soggetto aggregatore iscritto nell'elenco istituito presso ANAC, può stipulare per l'ambito territoriale di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999.